

TAR Trieste 19/07/1997 n. 551

legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

E' illegittima l'esclusione dalla gara a fronte di un mero errore formale (consistente nell'anno di nascita, sbagliato, contenuto in un certificato rilasciato dal Casellario giudiziale), facilmente individuabile ed emendabile sulla base di un semplice confronto con gli altri documenti prodotti dalla ditta partecipante e che peraltro non può essere inteso come irregolarità, che invece consiste in un vizio non sanabile del documento presentato. In caso di dubbio interpretativo relativo alle regole di una gara, va privilegiata l'interpretazione più favorevole all'ammissione, anche alla luce del principio espresso dall'art. 18, l. n. 241/1990 e relativo alla salvezza degli atti prodotti dall'interessato, ove l'amministrazione sia in grado, anche con la collaborazione di altre pubbliche amministrazioni, di verificarne l'esattezza ovvero di correggere eventuali errori materiali presenti negli atti stessi. L'interpretazione delle clausole di gara e l'esame dei documenti prodotti dai partecipanti non possono essere talmente rigidi da privare di rilevanza la buona fede dei concorrenti.